

Sentenza n. 1531/2024 pubbl. il 10/12/20234



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

AVVOGATO DARIO NARDONE	RG n.	2023
N.E.	Repert. n. 1561/2024 del 11/12/	/202
2000	Sentenza n. cronol. 3266/2024 del 10/12/	/202 4
ANK!		TE Se
	45	ELLOA
ALCERO)		MODE
SURIOREM (M. T. C.		A PER
EM OMNI AURO CARIOREM (M. T. CLERO)		FICAT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ***** La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Barbara Del Bono Presidente Dott. Francesca Coccoli Consigliere Dott. Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. (2023, promossa da SPV S.r.l. (c.f. l), nella qualità di cessionaria dei crediti, rappresentata da l S.p.A., in persona della procuratrice Avv.		
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		I FIRM
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA		a: CAD
	****	esso Da
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:		
Dott. Barbara Del Bono	Presidente	IANGE
Dott. Francesca Coccoli	Consigliere	A MAR
Dott. Mariangela Fuina	Consigliere Relatore	FUIN
ha pronunciato la seguente		ato Da:
de de la Propies de la respectación de la companya	SENTENZA	- Firm
nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. (2023, promossa da		42bf56
SPV S.r.l. (c.f.	l), nella qualità di cessionaria dei crediti,	047bb
rappresentata da l	S.p.A., in persona della procuratrice Avv.	32318
, rappresentata e difesa dall'Avv. , in forza di procura in calce		
all'atto di citazione in appello;		ATES
	Appellante	OELLO
	CONTRO	R MOD
(c.f.	2	TA PE
(c.f.), (c.f.	LIFICA
, anche	quali eredi di , rappresentati	A QUA
e difesi dall'Avv. Dario Nardo	one, in forza di procura in calce alla comparsa di	FIRM
costituzione e risposta;		CA DI
SCHOOL SC	Appellati-Appellanti in via incidentale	so Da:
		\ Emes
OGGETTO: Appello per la ri	iforma della Sentenza del Tribunale di Pescara n.	RBAR⁄
1047/2023, pubblicata il 18.07.2023 e notificata in data 19.07.2023.		VO BAI
5-65%		Firmato Da: DEL BONO BARBARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#
	.	Da: DE
C	Omissis	mato
		Œ
		R



Sentenza n. 1531/2024 pubbl. il 10/12/202 RG n. /202

Repert. n. 1561/2024 del 11/12/2024 Sentenza n. cronol. 3266/2024 del 10/12/2024

8.1 L'appello principale così come proposto è da rigettare.

Appare utile fare una doverosa precisazione in relazione alla possibilità per la banca di agire in giudizio per il recupero dell'anticipazione concessa e non rimborsata in via autonoma, ovvero a prescindere dal saldo di conto corrente ordinario cui le anticipazioni afferiscono in considerazione della "inscindibilità" del saldo.

A parere della Corte nell'ipotesi in cui, a fronte della presentazione delle fatture la banca provveda all'immediato accredito della somma sul conto corrente ordinario – senza separata annotazione sul conto anticipi – si può parlare di unitarietà di conti con conseguente inscindibilità del saldo.

Dal tenore del contratto di concessione linee di credito n. 313, di cui si discute, non emerge alcuna evidenza dalla quale possa desumersi la facoltà per la banca di non procedere alla annotazione del controvalore negativo nel conto corrente ordinario con addebito "sulla relativa partita a sofferenza" né si rinvengono agli atti pattuizioni ulteriori in tal senso, con la conseguenza che la mancata appostazione sul conto corrente ordinario non la può autorizzare ad agire autonomamente per il recupero di quanto non rimborsato alla scadenza in considerazione proprio dell'inscindibilità del saldo di conto corrente e soprattutto del fatto che la linea per le anticipazioni non fa sorgere una posizione debitoria separabile dal conto corrente di corrispondenza.

In argomento è stato chiarito (cfr.Cass.14321/22) che "nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della



Sentenza n. 1531/2024 pubbl. il 10/12/202

Repert. n. 1561/2024 del 11/12/2024 Sentenza n. cronol. 3266/2024 del 10/12/2024

ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti."

In considerazione di quanto appena rappresentato, la Corte ritiene che le doglianze mosse con l'atto di appello in relazione alla mancanza di prova del credito azionato restano assorbite dal superiore presupposto dato dalla impossibilità di intraprendere un'autonoma azione giudiziale ben potendo, al contrario, far valere il tutto solo nel contesto della ricostruzione di tutti i rapporti dare-avere nell'ambito della verifica del saldo di conto corrente.

Vi è poi da considerare che tra le parti risulta emessa precedente pronuncia (incontestatamente passata in giudicato, giusta certificazione rilasciata dalla Cancelleria ai sensi dell'art.124 c.2 c.p.c.-cfr. doc.1 prodotto dall'opposta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.-) che ha accertato proprio in relazione a tale conto corrente e previa ricostruzione dei movimenti ivi transitati il saldo a debito del correntista, nella misura liquidata con la sentenza oggi impugnata.

Né può dirsi che la parte attuale appellata non abbia contestato la ricorrenza effettiva della dedotta esposizione debitoria (cfr.pagg.da 22 a 25 dell'atto di citazione in opposizione ed, all'esito della produzione degli estratti conto, la richiesta di ctu formulata nella memoria n.2 ex art.183 cpc volta alla conferma dell'impossibilità di ricostruire il saldo derivante dalle fatture anticipate, per le motivazioni espresse nell'atto introduttivo) o che siano state violate le regole inerenti il carico dell'onere probatorio posto che la documentazione prodotta dalla opposta attuale opponente, anche dopo la produzione integrale degli estratti conto, è inidonea a dar evidenza, per i motivi sopra esposti, dell'insorgenza di un separato credito riferibile ad anticipi di fatture che non risultano addebitati sul medesimo conto su cui erano destinati ad operare.



Sentenza n. 1531/2024 pubbl. il 10/12/2024 RG n. /2023 Repert. n. 1561/2024 del 11/12/2024 Sentenza n. cronol. 3266/2024 del 10/12/2024

OMISSIS

10. A seguito del rigetto di entrambi gli appelli, principale e in incidentale, in considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite vengono compensate. Si rinviene, tuttavia, l'applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020) da porre in capo ad entrambe le parti del giudizio di gravame.

POM

La Corte d'appello, definitivamente decidendo:

- 1) Rigetta l'appello principale;
- 2) Rigetta l'appello proposto in via incidentale;
- 3) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- 4) Spese di lite del presente grado di giudizio compensate;
- 5) Dichiara l'appellante principale e gli appellanti in via incidentale tenuti al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio svolta da remoto il 12.11.2024

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Mariangela Fuina

Barbara Del Bono

